

ALLEGATO = B = INSERTO NELLA MATRICE N. 29225/11264 DI REPERTORIO.

----- =,=,=-----  
----- STATUTO -----

**Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE e DENOMINAZIONE** -----

1. E' costituita la Fondazione denominata -----

"FONDAZIONE RENATO PIATTI – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI  
UTILITA' SOCIALE", con sede in Varese (VA), Via Crispi n. 4. -----

2. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di  
"Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", che ne costituisce peculiare segno  
distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione,  
anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS". -----

3. La Fondazione opera sul territorio della Regione Lombardia, nei ruoli e con gli  
strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle  
finalità istituzionali e potrà all'uopo costituire uffici e sedi secondarie in Italia. -----


**Art. 2 – SCOPO** -----

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Non persegue  
finalità di lucro ed ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore  
dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, della formazione svolta in favore  
di soggetti svantaggiati e della beneficenza. -----

**Art. 3 – OGGETTO** -----

1. La Fondazione promuove, costituisce ed amministra servizi a rilievo sanitario,  
socio-sanitario integrato, socio assistenziale e sociale anche in forma congiunta,  
idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale,  
delle loro famiglie e di altri soggetti svantaggiati. -----

2. La concezione dei servizi e delle annesse strutture va intesa come funzione di



riconoscimento e di tutela del diritto alla "qualità della vita". -----

3. Per realizzare la sua attività, la Fondazione utilizzerà collegamenti e collaborazioni con enti pubblici e/o privati che abbiano come scopo o intendano, comunque, operare per la prevenzione e la conoscenza della disabilità e per il benessere, la tutela e l'assistenza sociale e sanitaria delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, delle loro famiglie e di altri soggetti svantaggiati. -----

#### **Art. 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE** -----

1. L'ente ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra descritte se non alle stesse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, 5° comma, D.lgs. 460/97. -----

#### **Art. 5 – PATRIMONIO** -----

1. Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, è stato costituito un patrimonio di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero zero) formato dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio. -----

#### **Art. 6 – FONDO DI GESTIONE** -----

1. Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio: -----

a) le rendite del patrimonio; -----

b) le elargizioni di enti e privati; -----

c) le entrate derivanti da iniziative promosse dalla fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali; -----

d) i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati; -----

e) le oblazioni o lasciti in natura o in denaro e da ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio. -----

#### **Art. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE** -----

1. Sono organi della fondazione: -----

a) il Consiglio di amministrazione; -----

b) il Presidente della Fondazione; -----

c) il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato, ove nominati; -----

d) il Collegio dei Revisori dei conti. -----

#### **Art. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente. I sette membri necessari sono individuati ai sensi del successivo comma 2, lettere

a), b), c) e d) mentre i restanti membri, eventuali, ai sensi della successiva lett. e).


2. Il Consiglio di Amministrazione è, pertanto, composto da: -----

a) il Presidente dell'Associazione Anffas Onlus di Varese; -----

b) due membri nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Onlus di Varese tra i soci dell'Anffas onlus di Varese; -----

c) due membri nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Anffas onlus di Varese tra i soci dell'Anffas Onlus di Varese; -----

d) due membri, precedentemente individuati e nominati nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio dai primi cinque consiglieri di cui ai punti a), b) e



*Handwritten signature or initials.*

c) scelti tra persone di provate capacità, professionalità ed integrità morale anche all'esterno del mondo Anffas; tale nomina avviene a maggioranza di almeno 3 voti favorevoli su 5. -----

e) eventualmente, uno o due membri, nominati nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio dai sette consiglieri di cui ai punti a), b), c) e d) scelti tra persone di provate capacità, professionalità ed integrità morale anche all'esterno del mondo Anffas; tale nomina avviene a maggioranza di almeno 5 voti favorevoli su 7. -----

3. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente entro 30 giorni dal completamento delle nomine di cui alle lettere b) e c) del comma successivo. -----

4. I membri del Consiglio possono essere riconfermati. -----

5. La prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione e la seduta in cui viene eletto il Presidente della Fondazione, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età. -----

6. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento di un consigliere, il titolare del potere di nomina di cui al comma precedente provvede a nominare il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato. -----

7. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive oppure chi, eletto in base ai criteri di cui alle lettere a), b), c), viene a perdere i requisiti per cui era stato eletto. -----

8. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto. -----

9. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione Anffas Onlus di Varese le

nomine dei consiglieri di amministrazione della Fondazione Renato Piatti Onlus di cui ai punti a), b) e c) verranno fatte dal Presidente dell'Associazione Anffas Onlus nazionale tra i soci Anffas. -----

#### **Art. 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Inoltre spetta al Consiglio: -----

a) di procedere alla nomina del Presidente; -----

b) di procedere alla nomina del Vice Presidente; -----


c) di nominare, se necessario, un Comitato Esecutivo o in alternativa un Amministratore Delegato, ai quali potranno essere assegnate specifiche deleghe coi relativi poteri, ai sensi degli artt. 13 e 14, determinandone gli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 10, comma 6, lettera c) del D.lgs. 460/97, secondo modalità e limiti definiti da proprie deliberazioni assunte e depositate nelle forme di legge; -----

d) di procedere, se ritenuto necessario, alla nomina del Direttore Generale e delle figure chiave dell'organizzazione, fino al livello di Direttore, e l'attribuzione delle relative deleghe; -----

e) di nominare un Organismo di Vigilanza (OdV), il quale resti in carica per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. I membri dell'OdV, che hanno il compito di svolgere gli incarichi di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovranno possedere le caratteristiche di autonomia, onorabilità, indipendenza, professionalità e svolgere con continuità la loro azione; -----

f) di nominare, ove ritenuto utile, appositi Comitati Tematici, con valenza consultiva, i cui compiti saranno previsti nella delibera di nomina; -----

g) di deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Presidente; -----



h) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo. Al bilancio preventivo viene allegato il programma delle attività; -----

i) adottare eventuali regolamenti interni; -----

j) di deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione; -----

k) il Consiglio potrà inoltre delegare specifiche proprie funzioni al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri, nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed assicurando il controllo sulle funzioni delegate, determinandone i poteri, le modalità di controllo, le forme di relazione e gli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 10, comma 6, lettera c) del D.lgs. 460/97, secondo modalità e limiti definiti da proprie deliberazioni assunte e depositate nelle forme di legge. ---

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione della rendita del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. -----

3. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo dell'organizzazione dell'ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. -----

#### **Art. 10 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito scritto del Presidente, con l'invio a mezzo telefax o posta elettronica o mezzo equipollente, dell'ordine del giorno da trattare, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione ed almeno 24 ore prima per la riunione straordinaria. -----

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria

la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che per le modifiche al presente statuto che saranno deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

4. Il Consiglio si riunisce straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, e ordinariamente almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo. -----

5. Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno e l'ora di una prima e di una seconda convocazione. -----

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche in tele-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti possa intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

7. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario. -----

#### **Art. 11 – IL PRESIDENTE** -----

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, a maggioranza dei suoi membri, e dura in carica quattro anni. -----

2. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti dei terzi in giudizio, firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria. -----

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio stesso, e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, fa le veci il Vice Presidente.

#### **Art. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1<sup>a</sup> gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere approvato il bilancio (rendiconto economico e finanziario), redatto secondo quanto previsto dal D.lgs. 460/97.

2. Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Onlus, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura. Pertanto, gli stessi saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 13 – COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato con apposita delibera che ne definisce anche la durata, è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obbligo di verifica delle attività poste in essere in coerenza con le deleghe conferite, sue specifiche attribuzioni e/o poteri che non siano di carattere strategico come, a mero titolo esemplificativo, l'approvazione del piano gestionale annuale e la verifica della sua attuazione, le decisioni relative ad



eventuali acquisizioni e dismissioni, la supervisione dei progetti più rilevanti della Fondazione e la nomina delle figure chiave dell'organizzazione. -----

3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma ogni mese, ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti. L'invito è da recapitarsi agli aventi diritto almeno tre giorni prima della adunanza, con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma o telefax o posta elettronica. -----

4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

5. Il Comitato relaziona in forma scritta e con cadenza periodica il Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività poste in essere ed ai risultati conseguiti. ---

6. I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per la durata del Consiglio. Il Comitato Esecutivo può tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni. -

#### **Art. 14 – AMMINISTRATORE DELEGATO** -----

1. L'Amministratore Delegato, se nominato, è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato è l'interprete dei valori, della visione e della missione della Fondazione. -----

2. All'Amministratore Delegato vengono conferite, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obbligo di verifica delle attività poste in essere in coerenza con le deleghe conferite, le deleghe necessarie per lo svolgimento del suo incarico, la cui durata coincide con il mandato del Consiglio in carica e può essere rinnovato. ---

3. Spetta a lui la gestione ordinaria della Fondazione, e l'esercizio di quei poteri di

straordinaria amministrazione per i quali sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'Amministratore Delegato, inoltre, cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, sottoscrive gli atti a ciò necessari, approva eventuali regolamenti interni, adotta tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dei programmi della Fondazione.

5. L'Amministratore Delegato è a capo della struttura della Fondazione.

6. In particolare, l'Amministratore Delegato:

a) predispone il piano strategico della Fondazione, che sottopone all'approvazione del CdA;

b) redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione che sottopone all'approvazione del CdA;

c) sovrintende, con i più ampi poteri di gestione, l'attuazione dei programmi sia pluriennali che annuali approvati;

d) previa approvazione del Consiglio di Amministrazione stipula le Convenzioni e gli accordi con enti pubblici e privati e sottoscrive la partecipazione a bandi;

e) riferisce al Consiglio di Amministrazione sul programma dell'anno corrente e su quello dell'anno passato, nonché sull'andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive;

f) riferisce al Consiglio di Amministrazione sulla gestione finanziaria ed amministrativa dei progetti strategici e di quelli ritenuti di rilevanza significativa dal CdA.

#### **Art. 15 – DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione della fondazione

con funzioni consultive. -----

2. Egli collabora con il Presidente e con il Comitato Esecutivo o con l'Amministratore Delegato, ove nominati: -----

a) alla preparazione dei piani a medio termine e annuali, dei programmi di attività della Fondazione, nonché al successivo controllo dei risultati; -----

b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo. -----

3. Il Direttore Generale provvede a dare esecuzione ai programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione, ne cura l'organizzazione e vigila sul personale. -----

4. Cura, altresì, la gestione finanziaria ed amministrativa dei progetti strategici e di quelli ritenuti di rilevanza significativa dal CdA. -----

#### **Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI** -----

1. Il Collegio dei Revisori legali dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni. Sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Onlus di Varese. -----

2. Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. ---

3. Il Collegio dei Revisori elegge il suo Presidente fra i membri iscritti al Registro di cui al comma precedente. -----

4. Compete al Collegio dei Revisori ogni potere di controllo amministrativo e contabile sull'attività della Fondazione. -----

5. In particolare i Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'ente e potranno procedere

in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. ----

**Art. 17 – ORGANI CONSULTIVI** -----

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare comitati scientifici, comitati ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97. -----

**Art. 18 – MODIFICAZIONI STATUTARIE** -----

1. Le modificazioni del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e sottoposte all'approvazione dell'organo tutorio. -----

**Art. 19 – SCIoglimento** -----

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della fondazione sarà devoluto ai sensi del D.lgs. 460/1997 ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

**Art. 20 – NORME DI CHIUSURA** -----

1. Per quanto non è qui contemplato, le parti fanno pieno riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi in materia. -----

-----  
Letto, -----

-----  
confermato e -----

-----  
sottoscritto.

F.TO = DEL VECCHIO CESARINA = -----

F.TO = GUGLIELMO PIATTI NOTAIO (L.S.) = -----

COPIA COMPOSTA DA N. .....<sup>8</sup>..... FOGLI  
CONFORME ALL'ORIGINALE.  
DEBITAMENTE FIRMATO DALLE PARTI CONTRAENTI  
E DA ME NOTAIO:  
SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI IN QUESTA FORMA.  
VARESE, 14 LUG. 2015



*Stefano M. Uboldi*

